



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Galilei-Tiziano"

Via Gregorio XVI, 33 – 32100 BELLUNO

Codice Ministeriale: BLIS00700A – Codice Fiscale: 93043790257 – Cod. Univoco: UFFVYER

Tel. 0437950470 e-mail: blis00700a@istruzione.it sito: www.liceibelluno.edu.it



Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli

Licei Galilei-Tiziano di Belluno

I.I.S. "GALILEI-TIZIANO"-BELLUNO
Prot. 0003476 del 11/06/2025
IV (Uscita)

Articolo 1: Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di borse di studio destinate a premiare studenti dei Licei Galilei-Tiziano di Belluno che, al termine del percorso liceale, abbiano conseguito risultati di eccellenza e intendano proseguire gli studi in ambito universitario.

Articolo 2: Requisiti di partecipazione

1. **Voto dell'Esame di Stato:** Possono partecipare alla selezione gli studenti che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nell'anno scolastico di riferimento, con un punteggio non inferiore a 90/100.
2. **Iscrizione universitaria:** È necessario essere regolarmente iscritti, entro il termine indicato nel bando, a un corso di laurea presso un'università in presenza, riferito all'anno accademico successivo al conseguimento del diploma.

Articolo 3: Modalità di presentazione della domanda

1. **Documentazione:** La domanda di partecipazione, da redigere utilizzando apposito modulo, deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - Certificato di iscrizione all'università.
 - Copia di un documento di identità in corso di validità.
 - Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità al momento della presentazione della domanda
2. **Scadenze:** La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito nel bando annuale.

Articolo 4: Criteri di valutazione e di assegnazione delle borse

1. Le borse di studio saranno assegnate esclusivamente a studenti in possesso del requisito minimo di merito (punteggio dell'Esame di Stato pari o superiore a 90/100).



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "Galilei-Tiziano"

Via Gregorio XVI, 33 – 32100 BELLUNO

Codice Ministeriale: BLIS00700A – Codice Fiscale: 93043790257 – Cod. Univoco: UFFVYER

Tel. 0437950470 e-mail: blis00700a@istruzione.it sito: www.liceibelluno.edu.it



2. L'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - il 50% delle borse sarà attribuito in base al punteggio più alto conseguito all'Esame di Stato;
 - il restante 50% sarà attribuito in base all'ISEE più basso del nucleo familiare.
3. A prescindere dai criteri di cui al comma 2 e dal numero massimo ordinario di borse previsto, la borsa di studio sarà comunque attribuita a tutti gli studenti che abbiano conseguito il punteggio massimo di 100/100 o lode all'Esame di Stato. In tal caso, potrà essere superato il numero massimo di borse, fermo restando che l'importo individuale sarà rimodulato in modo proporzionale, nel rispetto del budget complessivamente disponibile.
4. In caso di parità di indicatore ISEE o punteggio, sarà data precedenza allo studente rispettivamente con punteggio superiore o ISEE inferiore.

Articolo 5: Istruttoria e assegnazione delle borse di studio

1. È istituita una Commissione per la valutazione delle domande, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e da un genitore membro del Consiglio di Istituto, purché non genitore di uno studente potenzialmente beneficiario della borsa di studio.
2. La Commissione verifica preliminarmente l'ammissibilità delle domande ricevute, escludendo quelle prive dei requisiti richiesti.
3. Sulle domande ammissibili verranno applicati i criteri previsti dal presente Regolamento, al fine di individuare i beneficiari.
4. Le decisioni della Commissione sono inappellabili, essendo fondate esclusivamente su dati oggettivi.

Articolo 6: Numero e importo delle borse di studio

1. Il numero massimo ordinario di borse di studio assegnabili ogni anno è fissato in 40, fatta salva la previsione di cui all'art. 4 c. 3.
2. L'importo di ciascuna borsa di studio sarà definito annualmente, in funzione del budget disponibile e del numero effettivo di borse assegnate, e non potrà in ogni caso superare i 1.000 euro.
3. Le somme eventualmente non erogate saranno accantonate e aggiunte al budget dell'anno scolastico successivo.

Articolo 7: Comunicazione dei risultati e consegna delle borse di studio

1. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I beneficiari riceveranno apposita comunicazione scritta.
2. Le borse di studio saranno consegnate in occasione di una cerimonia pubblica.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Galilei-Tiziano”

Via Gregorio XVI, 33 – 32100 BELLUNO

Codice Ministeriale: BLIS00700A – Codice Fiscale: 93043790257 – Cod. Univoco: UFVYER

Tel. 0437950470 e-mail: blis00700a@istruzione.it sito: www.liceibelluno.edu.it



Articolo 8: Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari devono fornire prova dell'iscrizione e della frequenza universitaria entro il termine stabilito nel bando.
2. Sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di residenza o stato di iscrizione.

Articolo 9: Revoca

1. L'Istituto effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla validità dei documenti presentati.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, documentazione non conforme o violazione degli obblighi previsti, il beneficio sarà revocato. Se già erogato, l'importo dovrà essere restituito.

Articolo 10: Dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per l'istruttoria e la gestione della presente procedura.
2. Gli interessati potranno esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11: Modifiche al presente Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere approvate con due deliberazioni consecutive del Consiglio di Istituto, a distanza non inferiore a tre mesi e con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti dell'organo.

Articolo 12: Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.